

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, CAPPUZZO, POLI, PERUGINO, PINTO, COVELLO, CHIMENTI, LAURIA, DELL'OSSO, SALERNO, SARTORI, GENOVESE, DI STEFANO, PULLI, ZANGARA, MONTRESORI, NIEDDU, LEONARDI, GIAGU DEMARTINI, DONATO, GIACOMETTI, MANZINI, COVIELLO, BOGGIO, PARISI, BERNARDI, BUSSETI, MURMURA e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1988

Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi terroristici

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 1° gennaio 1969 ad oggi, in Italia, sono caduti per eventi terroristici o di eversione 354 civili — tra cui alcune eminenti personalità politiche — 9 magistrati e 101 appartenenti alle forze dell'ordine.

Completano il doloroso bilancio 4.529 feriti di ogni età e ceto sociale.

La vigente normativa esclude da ogni forma di indennizzo:

i superstiti dei caduti civili non legati da un rapporto di pubblico impiego;

il personale militare e delle forze dell'ordine che abbia riportato una invalidità inferiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa;

i cittadini italiani, stranieri ed apolidi,

coinvolti negli eventi suindicati, qualora abbiano riportato invalidità di grado inferiore all'80 per cento. Tant'è che, a fronte dei 3.859 civili feriti, sono state concesse soltanto 37 «elargizioni speciali» e sono in istruzione altre 40 pratiche.

In tale contesto, qualora non si intenda ingiustificatamente limitare il doveroso intervento ai casi più eclatanti e drammatici, appare urgente ed opportuno integrare la legislazione in materia, comprendendo in essa le persone che abbiano comunque riportato menomazioni permanenti alla propria integrità fisica, anche se parzialmente invalidante, nonchè tutti i familiari superstiti, privati di valido sostegno economico e duramente colpiti nei propri affetti.

Per corrispondere a tali avvertite esigenze, con il disegno di legge - che sottoponiamo con fiducia all'esame ed all'approvazione del Parlamento - si tende ad integrare le attuali disposizioni con particolare riferimento alle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, le quali hanno in parte provveduto ad estendere e ad adeguare, nel tempo, gli indennizzi sinora attribuiti, sotto l'incalzare degli eventi che hanno tristemente segnato la storia nazionale di questi ultimi anni.

In particolare, il provvedimento proposto prevede:

articolo 1: l'aumento dell'importo della «speciale elargizione» da lire 100 milioni a lire 150 milioni, nei casi di decesso o di invalidità permanente non inferiore all'80 per cento;

articolo 2: la sua attribuzione in misura ridotta a favore delle persone che hanno riportato una invalidità permanente inferiore all'80 per cento, in modo proporzionale alla menomazione accertata;

articolo 3: la non cumulabilità dei benefici in argomento con analoghi indennizzi spettanti per legge con eventuale premio assicurativo;

articolo 4: la rivalutazione automatica dei contributi, in base al tasso di inflazione annuo;

articolo 5: l'equiparazione del trattamento pensionistico per fatti terroristici a quello di guerra, nonchè la riserva di posti a favore di coloro che abbiano riportato una invalidità non inferiore al terzo della capacità lavorativa nelle assunzioni presso enti pubblici e privati secondo le vigenti disposizioni di legge;

articolo 6: il riconoscimento d'autorità della qualifica di invalidi civili e la iscrizione negli elenchi provinciali di categoria;

articolo 7: l'estensione - a domanda - dei soli benefici giuridici alle vittime del dovere riconosciute tali a decorrere dal 1° gennaio 1969;

articoli 8 e 9: la irrilevanza del reddito individuale e familiare ai fini dell'attribuzione della speciale elargizione, esentata da ogni onere fiscale, in analogia alle pensioni di guerra;

articolo 10: la copertura finanziaria.

La presente iniziativa vuole essere un atto di riparazione verso chi ha subito danni irreversibili a seguito di attentati diretti contro la collettività nazionale, la quale deve responsabilmente farsene carico, per doverosa solidarietà sociale ed in conformità alla risoluzione del 29 novembre 1985 n. 40/34 della Assemblea generale delle Nazioni Unite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, quale modificata dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720, è elevata a lire 150 milioni per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Alle vittime del dovere ed ai soggetti passivi di atti terroristici, tali in base alle disposizioni contenute nelle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, nonché alle vittime del dovere conseguenti all'espletamento di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore al 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della capacità lavorativa, è concessa una speciale elargizione nella misura rispettivamente di lire 135, 120, 105, 90 e 75 milioni.

2. Agli stessi soggetti, ai quali sia stata accertata un'invalidità non ascrivibile a categoria di pensione, è concessa una speciale elargizione di lire 30 milioni.

Art. 3.

1. Le elargizioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi indennizzi per legge o dovuti a polizze assicurative contratte dallo Stato a copertura degli stessi rischi.

2. Gli aventi diritto possono optare per il trattamento più favorevole.

Art. 4.

1. Le misure della speciale elargizione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono

rivalutate annualmente in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) per l'anno precedente.

Art. 5.

1. Le disposizioni di legge a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra sono estese agli invalidi civili a causa di eventi terroristici e dei loro superstiti che ne abbiano diritto ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. I cittadini italiani che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi terroristici, subiscano una invalidità non inferiore al terzo della capacità lavorativa hanno diritto all'assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, secondo le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, con precedenza su ogni altra categoria ivi indicata.

Art. 6.

1. I cittadini italiani beneficiari della speciale elargizione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono dichiarati invalidi civili ed iscritti nella categoria di invalidi civili a causa di atti di terrorismo e di eversione all'ordine democratico.

2. L'iscrizione è disposta dal Prefetto della provincia di residenza secondo modalità stabilite dal Ministero dell'interno, su comunicazione dell'Amministrazione che concede la speciale elargizione.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono estese - a domanda - alle vittime del dovere riconosciute tali a seguito degli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 8.

1. Ai fini della liquidazione dei trattamenti economici a favore dei soggetti vittime del

terrorismo non si tiene conto dei limiti di reddito individuale e familiare.

2. I benefici economici comunque attribuiti ai sensi delle disposizioni della presente legge sono esenti da imposizioni fiscali.

Art. 9.

1. I giudizi medico-legali di riconoscimento delle invalidità e di ascrivibilità a categoria di pensione, emessi dalle competenti commissioni medico ospedaliere e dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali, sono atti definitivi ai fini della immediata attribuzione dei benefici derivanti dalla presente legge.

2. È ammesso il ricorso alle commissioni di grado superiore da parte degli interessati.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Per gli anni successivi si provvede con le apposite leggi di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.